

## **DELIBERA N. 12/13/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELERADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA SRL (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "STUDIO 5") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 5, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 29-3-2010 n. 73;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom*” assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Puglia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto n.08-12, prot. n. 20120011923 in data 3 settembre 2012, notificato in data 6 settembre 2012, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia ha contestato alla società Teleradio Studio 5 Regione Puglia srl, con sede in Barletta, Via Minervino, 202, esercente l’emittente televisiva in ambito locale “Studio 5”, la violazione dell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo di una conservazione dei supporti magnetici non completa e non conforme alle trasmissioni messe in onda nel periodo 6-12 dicembre 2011, come accertato dal personale del CORECOM che ha proceduto al monitoraggio delle trasmissioni di cui al verbale prot. n. 20120009746 in data 9 luglio 2012;

VISTE le memorie difensive presentate dall'emittente a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ed acquisite al protocollo del CO.RE.COM in data 10 ottobre 2012, n. 20120013956, con le quali è stato eccepito un problema di carattere tecnico che avrebbe impedito la conformità della registrazione sui supporti magnetici delle trasmissioni messe in onda nel periodo oggetto di verifica, e, nel contempo, è stato assicurato il ripristino delle strumentazioni, consentendo, pertanto all'emittente di poter osservare le disposizioni delle norme che regolano la materia di settore;

CONSIDERATO che in sede di audizione, svoltasi in data 23 ottobre 2012, la Società ha ribadito quanto eccepito con gli scritti difensivi;

VISTA la nota prot. n. 20120016495 in data 26 novembre 2012 con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha proposto l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento di ordinanza ingiunzione per la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per inadeguatezza delle giustificazioni fornite in quanto l'emittente non ha osservato l'obbligo imposto dalla norma citata in ordine alla conservazione completa e integrale dei supporti magnetici costituenti l'archivio;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, in quanto le giustificazioni risultano inadeguate poiché l'errore tecnico non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sul concessionario la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la corretta conservazione trimestrale dei supporti magnetici riportanti la copia integrale della programmazione;

CONSIDERATO che l'articolo 20, comma 5, della legge n.223/90, statuisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione anche per consentire all'Autorità l'esercizio dei poteri di vigilanza;

RITENUTO che la violazione di siffatto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lett.d) del decreto legislativo n.177/2005;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore al fine di consentire l'esercizio della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: l'emittente ha esposto nelle memorie giustificative di aver immediatamente provveduto a sostituire l'apparecchiatura tecnica in avaria;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Teleradio Studio 5 Regione Puglia srl è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera *b*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Teleradio Studio 5 Regione Puglia srl, con sede in Barletta, Via Minervino, 202, esercente l'emittente televisiva in ambito locale "Studio 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

### **INGIUNGE**

alla citata società Teleradio Studio 5 Regione Puglia srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 12/13/CSP*", entro trenta giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 12/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria